

Decreto 30%: nuove indicazioni operative

17 Dicembre 2004

Dopo i settori della plastica e del tessile, il Ministero dell'ambiente ha diramato le indicazioni per l'attuazione del Decreto 203/2003 anche nei settori della carta e del legno/arredo con due Circolari del 3 dicembre 2004 (pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 293 del 15 dicembre 2004 e n. 294 del 16 dicembre 2004).

Il Decreto 203/03, in attuazione di una delega contenuta nella Legge Finanziaria 2002 (L. 448/01 art. 52, comma 56), imponeva infatti alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente capitale pubblico l'obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di beni e manufatti con almeno il 30% (salvo diversa quota stabilita da ciascuna regione) di prodotti ottenuti con materiali riciclati.

Tale obbligo decorre trascorsi 180 giorni dalla data di iscrizione da parte del produttore del materiale o del bene ottenuto dal riciclo di rifiuti nel Repertorio del riciclaggio, tenuto a cura dell'Osservatorio Nazionale dei rifiuti presso il Ministero dell'ambiente.

Fin dall'emanazione del provvedimento, però, sono emerse numerose difficoltà operative soprattutto a causa dei problemi tecnici legati al riciclo dei materiali nei diversi settori produttivi che ne hanno di fatto impedito l'iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.

Le due Circolari del 3 dicembre 2004 permettono ai soggetti che operano nei settori della carta e del legno di iscrivere nel Repertorio i materiali e i beni da loro realizzati utilizzando carta e legno riciclati ed in particolare elencano una serie di prodotti che, una volta iscritti, potranno essere impiegati anche nel settore edile (per quanto riguarda la carta: pannelli in genere e pannelli fonoassorbenti; per quanto riguarda il legno: serramenti, isolanti termici e acustici, ingegneria ambientalistica, recinzioni e steccati, pali per linee aeree, traverse ferroviarie, ecc.).

Rimane invece ancora priva di attuazione per mancanza di indicazioni operative la norma del Decreto 203/03 che impone alle P.A. l'obbligo di prevedere l'utilizzo di materiali riciclati anche nei capitolati per la realizzazione di opere pubbliche (art. 3, comma 3) nel settore delle costruzioni.

Al riguardo, si ricorda che l'ANCE ha da sempre sottolineato la necessità di definire regole certe alle quali si dovranno attenere le pubbliche amministrazioni ed i loro progettisti nella formulazione dei capitolati di appalto di opere edili relativamente all'individuazione della regola del cosiddetto 30%.

[1908-Circolare Min. Ambiente 3 dicembre 2004 - legno.pdf](#)[Apri](#)

[1908-Circolare Min. Ambiente 3 dicembre 2004 - carta.pdf](#)[Apri](#)